PARERE MOTIVATO
n. 19 del 25 Gennaio 2016

OGGETTO: PIANO PER L'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE INTERREGIONALE "LEMENE".
Rapporto Ambientale Preliminare al Documento Preliminare del Piano d'Ambito.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSE

La legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", prevede, all'art. 4 che *"al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, i comuni, le province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente".*

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE (entrata in vigore il 21 luglio 2004) è stata recepita con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *"Norme in materia ambientale"*, che relativamente a ciò che concerne le procedure di VAS, di VIA e di IPPC, disciplinate dalla Parte Seconda, è entrato in vigore il 31 luglio 2007.
Per quanto riguarda la VAS, la Regione Veneto è intervenuta con deliberazione n. 2649 del 07.08.2008 confermando gli indirizzi operativi di cui alle precedenti deliberazioni in quanto modulati sulla base della Direttiva 2001/42/CE.

Successivamente, il 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che ha, tra l'altro, modificato la citata Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, sostituendola integralmente. In pratica ha riformato in modo sostanziale la disciplina delle autorizzazioni ambientali VIA e VAS, riservando alle regioni e province autonome l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, le eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel decreto, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre a VIA o VAS e per lo svolgimento delle consultazioni nonché le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS.

La Regione Veneto ha provveduto con LR 4/2008, entrata in vigore il 2 luglio 2008, all'individuazione dell'autorità cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli articoli 12 e 15 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., identificandola nella commissione regionale VAS, già nominata con DGR n. 3262 del 24 ottobre 2006, come modificata con successiva DGR n. 23 del 21 gennaio 2014.
Con successiva delibera n. 791 del 31.03.2009, la Giunta regionale ha adeguate le procedure di Valutazione Ambientale Strategica già individuate con la DGR 3262/2006 con quelle dalla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente" come modificate con D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, dettando nuove indicazioni metodologiche e procedurali.
In particolare, per il Piano in oggetto si applicano le procedure previste nell'allegato *C*.

La Commissione VAS si è riunita in data 25 gennaio 2016, come da nota di convocazione in data 22 gennaio 2016 ns. prot. gen. 25135/71.03.

ESAMINATA la documentazione trasmessa con nota del 2.07.15 assunta al prot. reg. al 278814 la Consulta d'Ambito per il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale interregionale "Lemene" aveva inviato la seguente documentazione:

- Elenco soggetti competenti;
- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Deliberazione dell'assemblea n.10 di avvio della procedura di VAS.

Successivamente a seguito della richiesta di integrazioni n.315971 del 31.07.15, la Consulta con nota del 16.09.15, assunta al prot. reg. al n.371907 del 17.09.15, inviava:

- Parere n.7569 del 3.09.15 della Sovrintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia;
- Parere n.26111 del 4.08.15 dell'ARPA FVG;
- Parere n.31803 del 7.08.15 del Comune di Portogruaro;
- Parere n.7977 del 29.07.15 del Ministero dei beni e delle attività culturali e turismo del Veneto;
- Parere n.20777 del 4.08.15 della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Friuli;
- Parere n.21376 del 30.07.15 della Direzione Infrastrutture e Mobilità della Regione Friuli;
- Parere n.21301 del 9.09.15 del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo;
- Cartografia di riferimento.

ESAMINATI i pareri delle Autorità Ambientali, trasmessi, sopra riportati.

La Sezione Coordinamento Commissioni, esaminati i documenti trasmessi, ha elaborato la propria istruttoria in data 25 gennaio 2016, dalla quale emerge che nel documento viene riportata la valutazione ambientale effettuata sugli obiettivi del Piano, allo scopo di verificarne la sostenibilità e la coerenza con la pianificazione superiore e le criticità ed emergenze ambientali individuate. Questo consente di integrare la dimensione ambientale già in questa prima fase del processo di VAS.
Il processo di VAS per il PdA si struttura secondo le indicazioni del decreto legislativo n.152/2006.
I soggetti coinvolti nel processo valutativo per il Piano, di cui all'art.5 del D.Lgs. n.152/2006, sono di seguito elencati:
AUTORITA' COMPETENTE
– Assemblea della CATOI 'Lemene'
AUTORITA' PROCEDENTE
– Assemblea della CATOI 'Lemene'
SOGGETTO PROPONENTE
– Consiglio di Amministrazione della CATOI 'Lemene'
SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE
– Regione autonoma Friuli Venezia Giulia:
- Direzione centrale ambiente ed energia;
- Direzione centrale infrastrutture mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio tutela del paesaggio e biodiversità;

– Regione del Veneto:
- Dipartimento Ambiente - Sezione Tutela Ambiente;
- Dipartimento Territorio - Sezione urbanistica;
- Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Difesa del Suolo, Sezione Geologia e Georisorse, Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto;

– Province e Comuni appartenenti all'ATO interregionale 'Lemene';
– Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) ed Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG);
– Aziende Unità Locali Socio Sanitarie e Aziende per l'Assistenza Sanitaria territorialmente

competenti;
- Autorità di bacino distrettuale Alpi orientali;
- Consorzi di bonifica territorialmente competenti;
- Soprintendenze alle Belle Arti e Paesaggio territorialmente competenti;
- Soprintendenze Archeologiche territorialmente competenti.

Come noto, il principale strumento normativo in materia di tutela dell'ambiente a livello nazionale è il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.. Tale decreto disciplina, nella parte terza, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche, enunciando gli obiettivi di qualità da perseguire in armonia con le legislazioni regionali e provinciali e fornendo gli elementi per la regolamentazione degli scarichi delle reti fognarie e degli impianti di depurazione.
Il D.Lgs. n. 152/2006 ha recepito la direttiva europea 2000/60/CE del 23/10/2000 (GUCE n. L. 327 del 22/12/2000), la quale istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. La direttiva fissa i principi base per una politica sostenibile per le acque negli Stati membri dell'Unione Europea: la protezione preventiva delle acque; la protezione integrata degli ecosistemi acquatici; un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche. I punti chiave sono: obbligo di stabilire obiettivi di qualità; aggiornamento degli strumenti di pianificazione e programmazione per la protezione delle acque; integrazione delle misure qualitative e quantitative per le risorse idriche. I corpi idrici da proteggere e monitorare cui la direttiva fa iferimento sono: acque superficiali; acque sotterranee; acque di transizione; acque marino-ostiere.
La direttiva introduce come strumento di pianificazione, programmazione e gestione degli interventi nel campo delle acque, il Piano di gestione dei bacini idrografici (River Basin Management Plan), i cui contenuti sono riportati nell'allegato VII alla direttiva stessa. Gli Stati membri devono rendere operativi Programmi di misure all'interno dei Piani di gestione dei bacini idrografici per il raggiungimento degli obiettivi ambientali. La direttiva prevede che i bacini idrografici siano assegnati ai singoli distretti idrografici (RBDs). A questo proposito in Italia, già con la Legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", si era provveduto ad istituire le Autorità di bacino per i bacini idrografici di rilievo nazionale (art.12), ovvero organismi misti, costituiti da Stato e Regioni, operanti in conformità agli obiettivi della legge sui bacini idrografici considerati come sistemi unitari.
Di specifico interesse per la presente trattazione risultano essere, per quanto concerne le strutture competenti, l'Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi dell'Alto Adriatico, comprendente i bacini di Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, e l'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Lemene, e, per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione, il "Piano di Gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali", comprendente tutti i bacini di interesse e di cui si dirà nel seguito.
L'altro riferimento normativo a livello comunitario è costituito dalla Direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.
La citata normativa europea fornisce prescrizioni relative sia al grado di estensione del servizio di collettamento fognario, sia al grado di qualità che deve essere raggiunto nell'effluente depurato, secondo determinate scadenze temporali e in base al diverso grado di sensibilità del territorio interessato.
In particolare, intersecando le disposizioni delle normative di che trattasi, risulta necessario in estrema sintesi rispettare quanto segue:
1) alla data odierna, tutti gli agglomerati con più di 2.000 AE devono essere dotati di rete fognaria afferente ad un trattamento secondario;
2) gli scarichi fognari devono rispettare i limiti contenuti in specifiche tabelle.
All'interno del contesto in esame, corre l'obbligo di richiamare una legge nazionale che individuava ulteriori soggetti operanti nell'ambito del disinquinamento e della gestione delle risorse idriche: la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche" (cosiddetta Legge

Galli). Con tale legge, ora abrogata dal D.Lgs. n.152/06, ma i cui principi ispiratori fondamentali permangono, comunque, validi, è stato avviato un processo di riorganizzazione territoriale e funzionale del "Servizio Idrico Integrato", inteso come l'insieme dei servizi pubblici di distribuzione d'acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. In tale provvedimento normativo veniva innanzitutto ribadito il concetto che tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di sostenibilità. Qualsiasi uso delle acque deve essere effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future.
Gli usi delle acque devono essere indirizzati al risparmio ed al rinnovo delle risorse per non pregiudicare l'intero patrimonio idrico. Veniva ribadito, inoltre, che l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. La normativa forniva, inoltre, le indicazioni per conseguire il risparmio della risorsa idrica, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:
- risanamento e ripristino delle reti esistenti;
- installazione di reti duali;
- installazione di contatori in ogni singola unità abitativa;
- diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico.

In base a tale legge, il servizio idrico veniva riorganizzato sulla base di "Ambiti Territoriali Ottimali" (più brevemente "A.T.O."). I vari A.T.O. sono chiamati ad effettuare la ricognizione delle strutture e degli impianti esistenti nel territorio di propria competenza e ad approvare il programma degli interventi (Piano d'Ambito) inteso come strumento di attuazione delle scelte strategiche nel territorio. L'ente di governo competente nell'area di specifico interesse per la presente trattazione risulta essere la CATOI 'Lemene'.

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente risponde all'obbligo di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso l'individuazione, il rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali.
Per ciascun sistema sono fornite le direttive da osservare nella redazione dei Piani di Settore, dei Piani Territoriali Provinciali (P.T.P.) e degli strumenti urbanistici a livello comunale, nonché le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti nei confronti dei piani di settore di livello regionale e degli strumenti urbanistici.
In particolare, la porzione di territorio oggetto della presente trattazione non risulta soggetta a vincolistica particolare, in quanto caratterizzata semplicemente come area a scolo meccanico esondata per alluvioni negli anni 1951-1957-1960-1966, per la quale non sussistono prescrizioni. La zona risulta, inoltre, appartenere ad un "ambito di buona integrità del territorio agricolo", per il quale all'art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione si dispone che gli strumenti subordinati provvedano, sulla scorta di studi appositamente predisposti, ad evitare gli interventi che comportino una alterazione irreversibile dei suoli agricoli.

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) costituisce uno specifico piano di settore, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs n.152/2006, e contiene sia gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs. n.152/2006 stesso, sia le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale attraverso una pianificazione degli utilizzi che non abbia ripercussioni sulla qualità e che consenta un consumo sostenibile, garantendo l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorità di Bacino.
Per quanto riguarda, in generale, gli obiettivi di qualità ambientale del Piano, questi si possono riassumere nei seguenti:

- i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei devono raggiungere la classe di qualità ambientale corrispondente allo stato "buono", come definitivo dalla Direttiva 2000/60/CE, entro il 31/12/2015;
- ove esistente deve essere mantenuto lo stato di qualità "elevato".

A tali obiettivi di qualità ambientale, per i quali sono possibili deroghe in condizioni particolari, si affiancano quelli per specifica destinazione, atti a garantire l'idoneità del corpo idrico ad una articolare utilizzazione da parte dell'uomo (acque destinate alla potabilizzazione, acque destinate alla balneazione, acque idonee alla vita dei pesci o dei molluschi), da raggiungere anch'essi con cadenze temporali prefissate, mediante specifici programmi di tutela e miglioramento e conseguenti limiti da imporre agli scarichi.

Il Piano contiene anche le azioni da adottare per le aree che richiedono misure specifiche di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento, quali le aree sensibili (che sono vincolate alla necessità di applicare trattamenti depurativi più spinti per le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con più di 10.000 abitanti equivalenti e al rispetto di limiti più restrittivi per i nutrienti Azoto e Fosforo), le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, le zone vulnerabili alla desertificazione, le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

Rispetto a quanto visto in precedenza nell'ambito delle leggi nazionali, il PTA estende l'obbligo di realizzare reti fognarie, già stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006 per gli agglomerati con più di 2.000 A.E., anche a quelli di dimensioni inferiori. Tuttavia il Piano stesso riconosce che, nella priorità degli interventi, debbano essere privilegiati gli agglomerati di dimensioni maggiori (>2.000 A.E.), fissando la scadenza per l'adeguamento di quelli minori al 31/12/2014.

Un altro elemento essenziale introdotto dal Piano è l'obbligo di realizzare reti fognarie separate e di intervenire a risanare e separare le reti miste esistenti; ammettendo eventuali deroghe per situazioni particolari e limitate ove la separazione non sia tecnicamente possibile. Inoltre, seguendo principi generali di efficienza, efficacia ed economicità, il Piano ritiene necessario che gli interventi previsti sulle reti fognarie favoriscano la centralizzazione e l'integrazione dei sistemi esistenti. Allo stesso modo auspica una riduzione della frammentazione della depurazione nel territorio a favore di impianti di dimensioni medio-grandi.

Riprendendo le precedenti determinazioni di PRRA, il Piano suddivide il territorio regionale in diverse zone omogenee di protezione, per ciascuna delle quali vengono dettate differenti disposizioni a proposito del collettamento dei reflui, del grado di depurazione ritenuto ammissibile e dei limiti di emissione da rispettare per le acque reflue urbane, sulla base della potenzialità degli impianti.

Si sono enunciati, in precedenza, gli obiettivi generali del PTA relativamente alla qualità da conseguire per i corpi idrici superficiali. A mero titolo esemplificativo, per quanto riguarda, in particolare, il fiume Lemene, avente bacino interregionale, risulta di stato ambientale "Buono" nella campagna di rilevamento condotta nel 2001-2002; di conseguenza, l'obiettivo per il 2015 consiste nel mantenimento di tale stato.

Gli Indirizzi di Piano specificano le misure di tutela quantitativa per tale corso d'acqua, attraverso le seguenti tre tipologie di interventi:
- l'adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione;
- l'applicazione di sistemi di trattamento individuali e di "trattamenti appropriati" così come definiti dalla norma;
- l'applicazione di sistemi naturali di abbattimento dei nutrienti (Azoto e Fosforo) drenati dai canali irrigui (fitodepurazione, fasce tampone, aree boscate)

Il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MO.S.A.V.)

Il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MO.S.A.V) individua gli schemi di massima delle principali strutture acquedottistiche necessarie ad assicurare il corretto approvvigionamento Idropotabile nell'intero territorio regionale, nonché i criteri e i metodi per la salvaguardia delle isorse idriche, la protezione e la ricarica delle falde.

Le acque di falda sono la risorsa prioritaria e più pregiata per l'uso potabile. L'obiettivo è quello di mantenere e razionalizzare anche le prese da acque superficiali, nel momento in cui queste garantiscono qualità e quantità abbondanti della risorsa. E' importante rilevare che le indicazioni congiunte del P.T.A. e del Modello Strutturale degli Acquedotti permettono di organizzare un sistema di misure volte alla tutela delle aree più pregiate e a più alto rischio dal punto di vista delle risorse idriche, imponendo limiti di sviluppo per insediamenti potenzialmente inquinanti, così come prescrizioni e vincoli per:
scarichi industriali, urbani ed agricoli, provenienti da insediamenti esistenti;
escavazione nuovi fossi.
Altro obiettivo fondamentale è quello dell'interconnessione delle grandi e medie condotte di adduzione esistenti, al fine di contenere e/o eliminare i fattori limitanti dell'erogazione idropotabile. Con questa operazione il sistema acquedottistico veneto diventerà di tipo reticolare, migliorando sensibilmente l'affidabilità del servizio.
Gli obiettivi del nuovo schema acquedottistico, la cui definizione puntuale è oggetto del piano in argomento, sono:
• l'assicurazione alle utenze di una fornitura idrica potabile di elevata qualità, con alta affidabilità di approvvigionamento ed a costi compatibili;
• la riduzione dei costi energetici del trasporto idrico, attraverso la riformulazione dei criteri di disegno e di dimensionamento delle reti di adduzione e dei serbatoi di compenso plurigiornaliero, nonché la drastica riduzione dei costi di energia, di reattivi chimici e di smaltimento fanghi per la potabilizzazione delle acque superficiali.
Il Modello Strutturale individua gli schemi delle principali strutture acquedottistiche, i criteri e i Metodi per la salvaguardia delle risorse idriche, nonché per la protezione e la ricarica delle falde. E' evidente che il modello strutturale, trattando del ciclo integrale dell'acqua, non può non considerare le infrastrutture di disinquinamento da una parte e i meccanismi di generazione delle risorse dall'altra.
Esso diviene, sia pure ad ampia scala, anche uno strumento atto fornire agli Enti di governo d'Ambito indirizzi uniformi per lo sviluppo dei rispettivi piani pluriennali di intervento. Scopo del Modello Strutturale è anche l'individuazione delle connessioni necessarie -o semplicemente opportune- fra diversi A.T.O. aventi risorse in comune al fine di garantire l'unitarietà del ciclo dell'acqua e del sistema idrologico.

LA PIANIFICAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO. REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Il Piano del Governo del Territorio (PGT)

La componente strategica del PGT, approvato con decreto del Presidente delle Regione FVG n.084/Pres. di data 16 aprile 2013, si identifica come quell'azione politico-tecnica volta a realizzare un'intesa, articolata su più livelli amministrativi e con vari soggetti territoriali, su specifiche strategie condivise.
Nella nuova visione dello strumento di governo del territorio regionale, prevista dalla legge regionale n. 22/2009 e delineata nelle linee guida di cui alla DGR 563/2010, il PGT si configura come un processo pianificatorio complessivo aperto, che intercetta vocazioni territoriali, raccoglie le istanze di più soggetti territoriali e favorisce la composizione di interessi territorialmente coerenti. Alla componente strategica del PGT sono attribuite funzioni di coordinamento e di eventuale adattamento dei piani a tutti i livelli (sia di livello locale che di settore) nonché di verifica di coerenza con gli strumenti della programmazione regionale.
Il PGT si fa carico, quindi, di valutare le scelte sotto il profilo della sostenibilità e delle coerenze economiche, sociali, culturali e ambientali e si propone come strumento coordinatore e selezionatore delle istanze di trasformazione concorrenti e come "spazio" di composizione dei bisogni e degli interessi presenti nel territorio regionale.
Le strategie del PGT attengono in particolare alle grandi scelte territoriali di scala sovralocale per le quali risulta comunque definibile un orizzonte temporale di realizzazione di medio-lungo periodo da monitorare costantemente per valutarne la loro efficacia.

Corre, comunque, l'obbligo di rilevare che, ai sensi della legge regionale 4 agosto 2014, n.15, articolo 4, comma 10, il Piano di governo del territorio entra in vigore il dodicesimo mese a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Piano paesaggistico regionale e, pertanto, non risulta, ad oggi, vigente.

Il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)
Con Delibera n. 2000/2012, la Giunta Regionale ha adottato il Progetto di Piano di Tutela delle Acque e individuato le Norme in salvaguardia, attualmente vigenti. Successivamente il Progetto di Piano è stato sottoposto al parere della IV Commissione Consigliare ed è stato approvato il 19 gennaio 2015 con decreto del Presidente n. 013, previa deliberazione della Giunta Regionale 2641/2014. Come già precisato, il Piano regionale di tutela delle acque (PRTA) è lo strumento previsto all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso il quale le Regioni individuano gli interventi volti a garantire la tutela delle risorse idriche e la sostenibilità del loro sfruttamento per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva comunitaria 2000/60/CE.
Il PRTA ha lo scopo di descrivere lo stato di qualità delle acque nella Regione FVG (ANALISI CONOSCITIVA) e di definire le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, attraverso un approccio che integri sapientemente gli aspetti quantitativi della risorsa, come ad esempio il minimo deflusso vitale ed il risparmio idrico, con quelli più tipicamente di carattere qualitativo.
In particolare nel PRTA sono individuati i "corpi idrici" superficiali e sotterranei che rappresentano l'unità base cui fare riferimento per la conformità con gli obiettivi ambientali imposti dalla Direttiva Quadro Acque. Le categorie di acque sono:
- acque sotterranee: sorgenti montane e falde freatiche e artesiane;
- acque superficiali: fiumi, laghi/invasi, acque lagunari, acque marino-costiere.
Per ciascuna categoria di acque è stato realizzato un piano conoscitivo finalizzato a quantificare gli impatti che insistono sui singoli corpi idrici (prelievi d'acqua, scarichi, ...) e a monitorare attraverso indicatori biologici, chimici, quantitativi e morfologici lo stato di salute di ciascun corpo idrico.
Sulla base delle criticità emerse in fase conoscitiva, sono state individuate le azioni necessarie per poter raggiungere gli obiettivi di qualità imposti dalla Direttiva Quadro Acque. La parte propositiva del PRTA è suddivisa in due sezioni distinte:
gli INDIRIZZI DI PIANO, dove sono riportate misure già attuate o indirizzi che devono essere tenuti in considerazione per la realizzazione di nuovi interventi/opere che possono influire sulle caratteristiche qualitative e quantitative della risorsa idrica, comprese le aree di pertinenza dei corpi idrici;
- le NORME DI ATTUAZIONE, dove per alcuni indirizzi di piano sono state definite specifiche norme cogenti.

L'ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE INTERREGIONALE 'LEMENE'
A seguito della disposizioni normative previste dalla legge regionale del Friuli Venezia Giulia 23 giugno 2005, n.13, concernente '*Organizzazione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.36*', e della legge regionale del Veneto 27 marzo 1998, n.5, '*Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.36*', è stato costituito, in base a quanto stabilito dall'art.4 della l.r. 13/2005 della Regione Friuli Venezia Giulia e dall'art.2 della l.r. 5/1998 della Regione del Veneto, il Consorzio d'Ambito Territoriale Ottimale 'Lemene'.
La succitata costituzione è avvenuta previa sottoscrizione, in data 31 luglio 2006, *dell'Accordo per la costituzione dell'Ambito territoriale ottimale interregionale 'Lemene'*. Il testo dell'accordo in parola è stato approvato, rispettivamente, con delibera di Giunta regionale della Regione Friuli Venezia Giulia n.1681 del 21.07.2006 e s.m.i. e con delibera di Giunta regionale della Regione del Veneto n.2364 del 27 luglio 2006 e s.m.i.. Successivamente, è stata sottoscritta la *Convenzione per la costituzione del Consorzio tra gli enti locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale*

Interregionale 'Lemene' e sono stati, altresì, siglati i *Patti parasociali*. Infine, il Consorzio si è dotato di un proprio Statuto, nei modi e nelle forme stabiliti dall'Accordo Interregionale di cui alla premessa.
Le successive prescrizioni contenute nella legge regionale 29 dicembre 2010, n.22, della Regione Friuli Venezia Giulia, in particolare, all'art.4, commi 44, 45 e 46, e nella legge regionale 27 aprile 2012, n.17, della Regione del Veneto, all'art.2, implicano la ridefinizione del più volte citato Accordo interregionale. Nelle more della stipula del nuovo Accordo, i Presidenti delle due Regioni, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa ed evitare di provocare una qualsivoglia interruzione di pubblico servizio, hanno condiviso e concordato un'Intesa interlocutoria, contenente, in particolare, i seguenti punti:
1. il Consorzio tra gli enti locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale 'Lemene' potrà, in prima istanza, applicare le disposizioni previste dalla normativa della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e, pertanto, provvederà ad adeguarsi alle disposizioni di cui alla legge egionale 29 dicembre 2010, n.22, art.4, commi 44, 45, 46, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
2. fino alla stipula di nuovo accordo, rimangono in vigore le disposizioni di cui all'Accordo per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale 'Lemene', approvato con le specifiche deliberazioni delle Giunte regionali;
Con L.R. 30 dicembre 2014, n.27, recante '*Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (legge finanziaria 2015)*', la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha stabilito, all'art.4, comma 101, che, *nelle more della programmata riforma del servizio idrico integrato da attuare in un'ottica di riduzione della spesa pubblica, secondo i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità di cui all'art.147, commi 2 e 2 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), nonché nel rispetto del principio dell'unicità della gestione di cui all'articolo 149 bis del decreto legislativo 152/2006, la Regione è autorizzata a stipulare con la Regione Veneto un accordo avente durata fino al 31 dicembre 2017, finalizzato alla costituzione dell'ente di governo dell'Ambito territoriale ottimale interregionale Lemene e sostitutivo dell' "Accordo per la costituzione dell'Ambito territoriale ottimale interregionale Lemene", sottoscritto in data 31 luglio 2006 e modificato in data 10luglio 2007.*
Infine, si ricorda che, con legge regionale FVG 5 novembre 2014, n.20, è stato istituito il Comune di Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia'.
Gli enti locali, facenti parte del Consorzio, sono, quindi, i seguenti:
Amministrazione provinciale di Venezia, Amministrazione provinciale di Pordenone, Amministrazione provinciale di Treviso, Comune di Annone Veneto, Comune di Cinto Caomaggiore, Comune di Concordia Sagittaria, Comune di Fossalta di Portogruaro, Comune di Gruaro, Comune di Meduna di Livenza, Comune di Portogruaro, Comune di Pramaggiore, Comune di San Michele al Tagliamento, Comune di Santo Stino di Livenza, Comune di Teglio Veneto, Comune di Azzano Decimo, Comune di Casarsa della Delizia, Comune di Chions, Comune di Cordovado, Comune di Fiume Veneto, Comune di Morsano al Tagliamento, Comune di Pasiano di Pordenone, Comune di Pravisdomini, Comune di San Giorgio della Richinvelda, Comune di San Vito al Tagliamento, Comune di San Martino al Tagliamento, Comune di Sesto al Reghena, Comune di Valvasone Arzene, Comune di Zoppola.
Conseguentemente all'Intesa interlocutoria, in forza di quanto stabilito nella legge regionale FVG n.22/2010, l'Assemblea d'Ambito, giusta deliberazione n.3 dd. 29 aprile 2013, ha provveduto a ridenominare l'Autorità in 'Consulta d'Ambito per il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale 'Lemene'' (CATOI 'Lemene').
Per quanto di specifico interesse nel processo di VAS, si richiama quanto previsto all'articolo 6 dell'Accordo interregionale 31.07.2006 in merito alle funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato da parte della Consulta d'Ambito e le competenze attribuite dall'articolo 9 dello Statuto della CATOI 'Lemene' all'Assemblea della consulta d'Ambito circa l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere di adduzione, di

distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti e di approvazione del programma degli interventi, del piano finanziario e del connesso modello gestionale ed organizzativo del servizio idrico integrato.
La Regione del Veneto – Dipartimento Ambiente, con nota prot.n.244294 di data 12 giugno 2015, recante '*Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sul Piano d'ambito per l'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale 'Lemene' del servizio idrico integrato. Aspetti procedurali inerenti la parte territoriale dell'Ambito relativa ai Comuni della Regione del Veneto*' ha formulato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alcune proposte, relativamente alla procedura di VAS per l'approvazione del Piano d'Ambito, all'Autorità competente, all'Autorità procedente, al Soggetto proponente ed all'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, anche in relazione al ruolo ad essi assegnato dallo Statuto della CATOI 'Lemene'. Ha precisato, altresì, che il oggetto proponente acquisisca il parere dell'Autorità competente in materia ambientale della Regione del Veneto, identificata dalla deliberazione della Giunta regionale n.3262 del 24.10.2006 nella Commissione regionale VAS.
La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale ambiente ed energia, con nota prot.n. 17614 dd. 25.06.2015, recante '*Valutazione ambientale strategica (VAS) sul Piano d'ambito per l'ambito territoriale ottimale interregionale Lemene del servizio idrico integrato. Aspetti procedurali*' ha condiviso le scelte di attribuzione dei ruoli di Soggetto proponente, Autorità procedente ed Autorità competente, ravvisando, altresì, la necessità che anche la Regione Friuli Venezia Giulia individui, nell'ambito dei propri uffici competenti in materia ambientale, un'apposita struttura cui affidare il compito di esprimere il parere di supporto all'Autorità competente.
i pareri espressi dalla Commissione regionale VAS della Regione del Veneto e dalla struttura che sarà individuata dalla Regione Friuli Venezia Giulia rappresenteranno, pertanto, gli atti endoprocedimentali necessari all'Autorità competente al fine di evadere il parere motivato di cui all'art. 15 del D.Lgs. n.152/2006.

GLI OBIETTIVI DEL NUOVO PIANO D'AMBITO DELLA CATOI 'LEMENE'
Rispetto delle prescrizioni normative fognatura-depurazione
Le normative europea ed interna prevedono prescrizioni molto stringenti in materia di protezione e salvaguardia ambientale. Per quanto qui di specifico interesse, al fine di garantire il rispetto di tali prescrizioni, risulta necessario focalizzare l'attenzione sui seguenti interventi:
- installazione grigliatura su scaricatori di piena: grigliatura automatica sugli scaricatori principali e basculante sui restanti – prescrizione Piano Tutela delle Acque;
- realizzazione di *trattamento appropriato* per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2.000 A.E.;
- adeguamento degli impianti di depurazione: realizzazione di comparto terziario per gli impianti di depurazione con potenzialità in termini di abitanti equivalenti >10.000 A.E. e di comparto secondario, o equivalente, per impianti con potenzialità 2.000<A.E.<10.000 – prescrizioni normativa nazionale e Piano Tutela delle Acque;
- estensione della rete fognaria nelle zone attualmente prive, come previsto obbligatoriamente per gli agglomerati con A.E. >2000, sia dalla Direttiva 91/271/CEE, che dai Piani Tutela delle Acque.
In riferimento agli agglomerati con A.E. <2000, negli anni di validità del Piano, viene prevista la realizzazione della rete fognaria, ove non presente, compatibilmente con la sostenibilità finanziaria del Piano stesso.

Adeguamento antisismico dei torrini piezometrici del servizio acquedotto
Sul territorio della CATOI 'Lemene' sono presenti numerosi torrini piezometrici che garantiscono l'approvvigionamento idrico dell'ambito, realizzati, in gran parte in data antecedente il 1976 e, quindi, in carenza di normativa per le costruzioni in zona sismica. Alla luce della normativa sulle costruzioni, D.M. 14.01.2008, risultano sicuramente necessari interventi strutturali volti all'adeguamento ed all'incremento della sicurezza strutturale per raggiungere i livelli richiesti dalla norma.

L'obiettivo che si vuole perseguire con gli interventi di adeguamento antisimico dei torrini è quello di garantire la continuità del servizio di approvvigionamento che tali infrastrutture consentono su gran parte del territorio servito. Si precisa che, allo stato attuale, in situazioni eccezionali quali quelle conseguenti ad un evento sismico di intensità equivalente a quello del 1976, le strutture in analisi potrebbero subire danni strutturali gravi che, inevitabilmente, si tradurrebbero in ingenti disservizi.

Incremento del livello di conoscenza delle infrastrutture del S.I.I.
Si ritiene necessario prevedere delle attività di rilievo delle reti e la conseguente realizzazione di progetti generali di acquedotto e fognatura al fine di ottenere una migliore conoscenza delle infrastrutture esistenti per garantire una migliore gestione delle stesse. Tale attività deve intendersi come prioritaria e funzionale all'individuazione di eventuali criticità o problematiche, così da definire gli interventi necessari per eliminarle.

Attività di ricerca perdite
Le reti di acquedotto sono caratterizzate da notevoli perdite le cui cause sono dovute a vetustà e/o correnti vaganti.
Allo scopo di ridurle, secondo quanto imposto dal D.M. 99/1997, viene prevista un'attività di ricerca perdite idriche che verrà realizzata con sistemi di distrettualizzazione delle reti e con ricerche effettuate con sistemi fonometrici.
Tali interventi consentono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- sostenibilità ambientale, in quanto riducono la quantità di risorsa idrica che viene attualmente persa;
- sostenibilità economica, in quanto, riducendo le perdite, si risparmia sui costi di sollevamento.

Miglioramento interconnessione tra vari sistemi idrici
Gli interventi in analisi prevedono:
- la sostituzione di condotte adduttrici giunte a fine vita con condotte di diametro superiore volte a garantire livelli di servizio migliori;
- la realizzazione di nuove condotte adduttrici volte a garantire la ridondanza dei punti di approvvigionamento per le zone caratterizzate da unico punto di approvvigionamento e l'estensione di rete dove questa non è presente.
Gli obiettivi di tali interventi sono quelli di garantire:
- il miglioramento del servizio di approvvigionamento, sostituendo le condotte vetuste e caratterizzate da perdite (con i conseguenti costi diretti e indiretti) e la realizzazione di condotte in zone sprovviste la ridondanza dei punti di approvvigionamento per le aree che attualmente risultano caratterizzate da un unico punto di approvvigionamento, e per le quali, in caso di guasti, non sarebbe garantita la continuità del servizio. In particolare, ci si riferisce all'ambito turistico di Bibione, attualmente approvvigionato da un'unica condotta adduttrice al limite della portata e della vetustà di esercizio.

Razionalizzazione del sistema depurativo
Gli interventi di Piano perseguono gli obiettivi di tutela ambientale previsti dalle normative vigenti prevedendo, di fatto, una riduzione del numero di scarichi in ambiente e, quindi, dei punti di potenziale "inquinamento". Con gli interventi in oggetto, realizzabili attraverso l'interconnessione delle reti fognarie, il potenziamento di un numero ristretto di impianti di depurazione e la dismissione degli impianti minori, si riescono ad ottenere i vantaggi di:
- riduzione del numero di punti di scarico in ambiente;
- adeguamento e messa a norma degli impianti di depurazione principali da mantenere;
- una riduzione delle spese gestionali necessarie per la conduzione degli impianti di depurazione, atteso il notevole numero di impianti che vengono dismessi.

Manutenzioni straordinarie
Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere effettuati sulle infrastrutture a rete e sugli impianti puntuali nel momento in cui la vita utile di tali elementi giunge al termine, al fine di garantire continuità ed efficienza nell'erogazione dei servizi e limitando i costi e gli sprechi che, inevitabilmente, una struttura "vetusta" comporta.
Tali interventi vanno intesi sia come rifacimenti delle infrastrutture esistenti sia come una loro sostituzione con potenziamento nel caso in cui, a fine vita utile, si riscontri che il loro attuale dimensionamento risulti inferiore alle richieste prevedibili.

Nuove fonti di approvvigionamento per i sistemi acquedottistici
L'attuale sistema di approvvigionamento idrico del bacino del Lemene è per la maggior parte caratterizzato da campi pozzi artesiani, che consentono un ridotto costo di esercizio grazie alla pressione della falda, la quale permette l'immissione in rete con ridotti costi di sollevamento. La ridotta profondità alla quale attingono la gran parte dei pozzi può, tuttavia, rendere l'intero sistema di approvvigionamento vulnerabile agli inquinamenti.
Risulta di vitale importanza, quindi, disporre di almeno una fonte alternativa alla falda, da utilizzare solo in casi di necessità (abbassamento della falda o sua perdita di qualità), ovvero da sfruttare in continuo a gravità da sorgenti poste in quota per consentire anche la produzione di energia idroelettrica. In via del tutto preliminare, si prende in considerazione la rimessa in pristino ed il miglioramento funzionale dell'infrastruttura acquedottistica dell'Arzino, composta da un'adduttrice di grande diametro (700-800 mm) parzialmente situata in una galleria appositamente realizzata e dell'opera di presa sul rio Comugna. La potenzialità teorica dell'acquedotto è tale da consentire il mantenimento delle attuali utenze e di servire, come soccorso ed integrazione delle attuali fonti, l'intero ambito del bacino del Lemene.

RAPPORTO CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI

Il presente capitolo rappresenta un primo contributo per la costruzione del panorama degli strumenti di pianificazione e programmazione a livello regionale - o ad altri livelli equiordinati - che possano avere inerenza con la materia trattata dal PdA.
In questa fase vengono identificati i documenti di pianificazione/programmazione, che costituiscono il cosiddetto *quadro pianificatorio e programmatico,* e vengono forniti alcuni elementi propedeutici alla valutazione della coerenza fra gli strumenti già esistenti e il PdA.
L'analisi di coerenza, detta *coerenza esterna orizzontale,* sarà sviluppata nel Rapporto ambientale e sarà utile alla verifica della possibilità di coesistenza di diverse strategie sul medesimo territorio, individuando possibili sinergie positive da valorizzare oppure possibili interferenze negative o conflitti da eliminare o limitare e attenuare.
Questo tipo di processo analitico è fondamentalmente finalizzato a ottenere un duplice risultato: da un lato ottenere un compendio completo degli obiettivi ambientali già assunti a fondamento di strumenti esistenti a livello regionale o equiordinato, dall'altro lato verificare l'esistenza di considerazioni ambientali, già effettuate in altri strumenti di pianificazione/programmazione, che potrebbero costituire base di studio per il processo valutativo in atto, al fine di evitare duplicazioni.
Di seguito sono elencati i piani e programmi di livello regionale considerati, suddivisi in due categorie:
la prima comprende gli strumenti, auspicabilmente già approvati, aventi possibile attinenza con le materie trattate dal PdA e con i quali si procederà ad un'analisi di coerenza più articolata, la seconda categoria contempla strumenti che vengono citati per consentire di fornire un quadro conoscitivo completo dell'ambito pianificatorio a livello anche infraregionale, ma considerati in termini più generali, sia per la tipologia dello strumento, sia nei casi in cui tali strumenti non abbiano ancora concluso il loro iter formativo.

VALUTAZIONE DELLA COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE

Nel presente paragrafo sono presentati gli strumenti di pianificazione/programmazione che si è ritenuto potessero avere attinenza, più o meno diretta, con l'ambito di studio del PdA.
È importante chiarire che tale elenco rappresenta il punto di partenza per il confronto con gli altri strumenti di pianificazione/programmazione che, nell'ambito del Rapporto ambientale, troveranno seguito e puntuale approfondimento basato sulle definitive scelte progettuali di PdA. Tali strumenti sono:
- Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi orientali;
- Piano d'Ambito ATO Friuli Centrale;
- Piano d'Ambito ATO Occidentale;
- Piani Regionali di Tutela delle Acque;
- Piani Paesaggistici Regionali;
- Piani Regionali degli Acquedotti.

RITENUTO che in fase di redazione del Rapporto Ambientale dovranno essere definiti gli elementi di monitoraggio strettamente legati alla costruzione di una banca dati, al fine di applicare i correttori necessari nell'attuazione del Piano.

VISTE
- la Direttiva 2001/42/CE ;
- la LR 11/2004;
- il D.Lgs. n.152/2006;
- la LR 4/2008;
- la DGR 791/2009

LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME I SEGUENTI INDIRIZZI E PRESCRIZIONI

In sede di redazione del Rapporto Ambientale, si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1. deve emergere con chiarezza il ruolo che la VAS deve svolgere durante la fase di elaborazione del Piano in ordine all'individuazione degli eventuali scostamenti delle dinamiche in atto rispetto alle previsioni del Documento Preliminare stesso, fornendo indicazioni circa le alternative possibili quali esiti del pubblico confronto e degli approfondimenti conoscitivi;
2. dovranno essere valutate le prescrizioni/raccomandazioni poste nei pareri dalle Autorità Ambientali consultate;
3. dovranno essere adeguatamente sviluppati i capitoli relativi alle varie componenti ambientali con esiti di analisi aggiornate e riferite al territorio in esame e/o a quello contermine. In particolare, per quelle componenti ambientali che presentano le criticità evidenziate nel Rapporto Ambientale Preliminare e/o non analizzate approfonditamente, dovranno essere individuate le relative cause e, per quelle derivanti dalle azioni della Piano, le misure di mitigazione e/o compensazione;
4. dovranno essere puntualmente individuate le azioni concrete finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati, anche in relazione ad intese con gli Enti;
5. dovranno essere individuate, descritte e valutate le alternative ragionevoli al fine di garantire che gli effetti dell'attuazione del Piano, siano presi in considerazione durante la loro preparazione e prima della loro adozione;
6. dovrà essere redatta, ai sensi della D.G.R. 2299/2014, la Valutazione d'Incidenza Ambientale anche di SIC/ZPS che, ancorchè esterni al territorio in esame, siano interessati dalle azioni di Piano;

7. il Rapporto Ambientale dovrà contenere le informazioni di cui all'allegato VI – Parte Seconda – del D.Lgs. 152/2006 ed essere redatto secondo le indicazioni contenute nell'art. 13 del medesimo decreto.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 13 pagine